



Associazione Italiana di
Chimica Tessile e Coloristica

ETICHETTATURA DELLE CALZATURE

Pubblicazione realizzata da  **ACADEMY**
TEXTILE KNOWLEDGE

La presente pubblicazione viene distribuita gratuitamente;
ne viene espressamente vietata la vendita.

Il D.M. 11/04/1996 prescrive che possono essere destinate alla vendita al consumatore finale soltanto le calzature munite di etichetta recante le informazioni sui materiali utilizzati nelle principali componenti delle calzature stesse; tale decreto si applica a tutti i prodotti dotati di soles che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente (tomaia, rivestimento tomaia e suola interna, suola esterna), con le seguenti eccezioni:

- calzature d'occasione usate;
- calzature aventi la caratteristica di giocattoli;
- calzature di protezione disciplinate dal D.Lgs. 475/92 (dispositivi di protezione individuale - DPI): es. calzature atte a proteggere gli arti da urti, cadute, scivolamenti.

Il termine calzature si riferisce a tutti i prodotti dotati di soles, volti a proteggere o coprire il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente. Consideriamo calzature articoli che vanno dai sandali la cui superficie esterna è fatta di lacci e strisce regolabili agli stivali la cui superficie esterna copre gamba e coscia.

Sono inclusi tra questi prodotti:

- scarpe con o senza tacco da portare all'esterno o all'interno, e stivali di qualunque altezza;
- sandali di tipo vario, espadrilles (scarpe con tomaia in tela e suola in materia vegetale intrecciata);
- scarpe da tennis, da jogging, da bagno e altre calzature di tipo sportivo;
- calzature speciali concepite per un'attività sportiva, quali quelle per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato, il ciclismo, calzature che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, comprese quelle cui sono fissati dei pattini da ghiaccio o a rotelle;
- scarpe da ballo;
- calzature in gomma o plastica in un unico pezzo (esclusi gli articoli usa e getta in materiali poco resistenti quali carta, fogli di plastica), senza soles riportate;
- calzature usa e getta con soles riportate;
- calosce portate sopra altre calzature;
- calzature ortopediche.

L'etichetta deve fornire informazioni scritte in lingua italiana relative ai materiali di cui sono costituite le tre parti che compongono la calzatura (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, e suola esterna).

In alternativa essa può essere rappresentata da simboli che devono figurare vicino ai simboli che si riferiscono alle tre parti della calzatura e devono avere dimensioni tali da essere comprensibili: deve indicare il materiale che compone almeno l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura, o almeno l'80% del volume della suola esterna. Se nessun materiale raggiunge tale limite, è opportuno che l'etichetta riporti informazioni sulle due componenti principali.

Per dare la possibilità al consumatore di comprendere le informazioni sui componenti delle calzature, è previsto che nei luoghi destinati alla vendita venga esposto un cartello illustrativo dei simboli utilizzati.

Tomaia

E' la superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna.



Rivestimento tomaia e suola interna

Si tratta della fodera e del sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura.



Suola esterna

E' costituita dalla superficie inferiore della calzatura, attaccata alla tomaia e soggetta ad usura.



La descrizione dei materiali e i simboli relativi


Cuoio

Il termine cuoio viene utilizzato per designare la pelle o il pellame di un animale che conserva la sua struttura fibrosa originaria, debitamente conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere asportati oppure no. Se il cuoio ha uno strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere superiori a 0,15 mm.



Cuoio rivestito

Si tratta di prodotto nel quale lo strato di rivestimento del cuoio (o l'accoppiatura a colla) non supera un terzo dello spessore totale del prodotto, ma è comunque superiore a 0,15 mm. Il materiale è costituito da uno strato molto sottile di cuoio accoppiato con altro materiale pressato, come cartone, gomma e stoffa.



Materie tessili

Sono costituite da materie tessili naturali e materie tessili sintetiche o non tessute



Altre materie

Sono materiali diversi da quelli sopra descritti (polimeri, gomme, sugheri).



L'etichetta, apposta su almeno una delle due calzature, può essere stampata, incollata gofrata o applicata ad un supporto, in maniera ben visibile, in modo tale che la stessa sia saldamente applicata ed accessibile al consumatore.

I simboli devono di dimensioni tali da essere comprensibili.

Esempio di etichetta di materiali



Il **fabbricante** oppure il suo rappresentante con sede nell'Unione Europea deve apporre l'etichetta dei materiali sulle calzature (almeno su una delle calzature) ed è personalmente responsabile delle informazioni in essa contenute.

Se né il fabbricante né il suo rappresentante hanno sede nell'Unione Europea, è personalmente responsabile delle informazioni il soggetto che introduce la merce nel mercato comunitario.

Il **venditore al dettaglio** deve:

- verificare la presenza dell'etichetta dei materiali sulle calzature poste in vendita (almeno su una delle calzature);
- esporre presso il luogo di vendita, in modo chiaramente visibile, il cartello illustrativo della simbologia adottata.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel D.M. 11 aprile 1996 compete al Ministero dello Sviluppo Economico, che la esercita attraverso le Camere di Commercio, altri enti aventi specifiche competenze in materia, nonché gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria.

In caso di mancanza di etichettatura o di etichettatura non conforme, viene assegnato un termine perentorio al fabbricante, al suo rappresentante, o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature sul mercato nazionale, o al venditore al dettaglio, per la regolarizzazione dell'etichettatura.

Decorso il termine, l'Autorità di Vigilanza dispone il ritiro dal mercato delle calzature.

Qualora nel corso dei controlli venga accertata anche l'inosservanza degli obblighi di legge in materia di sicurezza dei prodotti, si procederà ad applicare le relative sanzioni (v. pag. 14).

Le informazioni facoltative sulle qualità e le finiture delle calzature dirette ad orientare il consumatore

L'etichetta può contenere anche altre informazioni supplementari in una delle lingue ufficiali comunitarie, *finalizzate ad individuare meglio le qualità e le finiture delle calzature* compatibilmente al buon uso commerciale (ad esempio la dicitura "cuoio pieno fi ore", che indica un cuoio di qualità superiore).

Le informazioni facoltative non possono sostituire quelle obbligatorie, relative sia all'identificazione del produttore e del prodotto sia alla composizione del prodotto, che devono essere sempre e comunque presenti in etichetta.

Anche alle indicazioni facoltative si applicano i principi generali in materia di chiarezza, leggibilità e veridicità delle informazioni obbligatorie.

L'etichettatura delle soole

Il fabbricante di soole può specificare l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura "suola prodotta in Italia", esclusivamente nella parte interna della suola stessa. La dicitura deve essere apposta in lingua italiana o in altra lingua ufficiale dell'Unione Europea (per evitare che il consumatore finale possa essere indotto a ritenere di origine italiana non solo la suola ma l'intera calzatura).

Imarchivolontarinelsettoredellecalzature

Esempi di marchi volontari utilizzati nel settore delle calzature:



Sono due marchi volontari, rilasciati dal Consorzio vero cuoio italiano.

Il marchio “**Vero Cuio**” segnala al consumatore che il materiale su cui è impresso è cuoio; il marchio “**Vero Cuio Italiano**” viene attribuito al cuoio di qualità superiore, conciato con estratti di origine vegetale e prodotto in Italia unicamente dalle concerie aderenti al Consorzio Vero Cuio.

Rientrano nella categoria dei marchi volontari i marchi rilasciati da organismi per attestare che il prodotto ha rispettato determinati parametri di qualità e/o metodologie di processo più restrittive rispetto a quelle previsti dalla normativa cogente.

Un esempio di marchio ecologico è il **marchio Ecolabel**, contraddistinto da una margherita, il quale attesta che:

- il prodotto non contiene sostanze nocive;
- il processo produttivo è ecologicamente sostenibile perché riduce le emissioni inquinanti, l'utilizzo di sostanze dannose per l'ambiente, il consumo energetico.



Le informazioni relative all'origine

Quando è possibile apporre sui prodotti la dicitura "*made in Italy*" o «*100% made in Italy*»

E' possibile apporre la dicitura "Made in Italy" quando i prodotti hanno origine italiana, ai sensi della normativa europea sull'origine¹.

L'indicazione «100% made in Italy», «100% Italia», «Tutto italiano», e similari, è riservata ai prodotti che, oltre ad essere "Made in Italy" ai sensi della normativa vigente, sono realizzati interamente in Italia, in quanto il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

L'obbligo di precisare l'origine non italiana dei prodotti

Se i prodotti non sono di origine italiana, ma riportano il marchio, il logo, o i dati del fabbricante o dell'importatore italiano, pur non sussistendo l'obbligo di indicare il paese di fabbricazione, al fine di evitare fraintendimenti sull'effettiva origine, è necessario accompagnare i prodotti con un'appendice informativa (che può assumere anche la forma di cartellino o targhetta applicata, o essere inserita in elementi amovibili).

Tale appendice, a titolo esemplificativo, può concretizzarsi in una delle seguenti diciture:

- Prodotto fabbricato in...
- Prodotto fabbricato in Paesi extra UE
- Prodotto di provenienza extra UE
- Prodotto importato da Paesi extra UE

- Prodotto non fabbricato in Italia
- Importato da (nome e sede dell'impresa)

1 La “normativa europea” sull’origine è contenuta nel Codice Doganale Comunitario e nel relativo regolamento di attuazione (rispettivamente il Reg. CEE n. 2913/1992 e il Reg. CEE 2454/1993).



Associazione Italiana di Chimica
Tessile e Coloristica

AICTC - Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica
Sede centrale presso SMI - Sistema Moda Italia
Via Alberto Riva Villasanta, 3 20145 Milano
C.f. 97370650158 - P. Iva 09357520965
Tel. +39 0434640877
segreteria@aictc.org www.aictc.org